Viticoltura

Come diventare imprenditore vitivinicolo: caratteri generali e svolgimento dell'attività vitivinicola

Cinzia De Stefanis e Paolo Lacchini

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

INDICE

Premessa **7**

Capitolo 1 - Imprenditore agricolo e attività agricola **8**
1.1 Disciplina generale 9
1.2 Caratteristiche dell'imprenditore agricolo 9
1.3 Qualità dell'imprenditore agricolo 10
1.4 Presupposto soggettivo 10
1.5 Presupposto oggettivo 10
1.6 Piccolo imprenditore 11
1.7 Disciplina del piccolo imprenditore 11
1.8 Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale 11
1.9 Sviluppo normativo 12
1.10 Ciclo biologico 12
1.11 Risorse naturali 13
1.12 Coltivazione del fondo 14
1.13 Selvicoltura 14
1.14 Allevamento di animali 16
1.15 Norme speciali sull'allevamento di animali 16
1.15.1 Allevamento di cani - attività cinotecnica - L. 23.08.1993, n. 349 17
1.15.2 Allevamento di equini - Art. 9 D.Lgs. 30.04.1998, n. 173 17
1.15.3 Apicoltura - Art. 2 L. 24.12.2004, n. 313 17
1.15.4 Fauna Selvatica 17
1.15.5 Selvaggina in aziende agrituristico-venatorie 18
1.15.6 Allevamento di organismi animali acquatici 18
1.16 Attività agricole connesse 18
1.16.1 Requisito soggettivo 18
1.16.2 Requisito oggettivo 19
1.16.3 Commercializzazione, conservazione e valorizzazione 19
1.16.4 Trasformazione 19
1.16.5 Manipolazione 19
1.16.6 Fornitura di beni e servizi 20
1.16.7 Prevalenza 20

Capitolo 2 - Imprenditore agricolo professionale **21**
2.1 Aspetti generali 22
2.2 Requisiti soggettivi 22
2.3 Requisiti oggettivi 22
2.4 Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale 23
2.5 Soggetti che possono richiedere la qualifica di IAP 24
2.6 Accertamento della capacità professionale 24
2.7 Iscrizione Inps 25

Capitolo 3 - Coltivatore diretto **27**
3.1 Aspetti generali 28
3.2 Requisiti soggettivi e oggettivi 28

3.3 Iscrizione Inps - Inail 28
3.4 Iscrizione Registro Imprese 29
3.5 Diritto di prelazione 29
3.6 Agevolazione PPC (piccola proprietà contadina) 30
3.7 Differenza tra il CD e lo IAP 33

Capitolo 4 - Adempimenti amministrativi-contabili 34
4.1 Iscrizione nel Registro delle Imprese 35
4.2 Iscrizione automatica 36
4.3 Pagamento diritto annuale 36
4.4 Inizio, variazione e cessazione attività ai fini Iva 36
4.5 Modelli da utilizzare 37
4.6 Presentazione dei modelli 38
4.7 Registri contabili 39
4.8 Tenuta dei registri 39
4.8.1 Conservazione dei registri 40
4.8.2 Registro delle fatture emesse 40
4.8.3 Registro delle fatture di acquisto 40
4.8.4 Registro dei corrispettivi 41
4.9 Obblighi contabili: la fatturazione 41
4.9.1 Fattura immediata o differita 42
4.10 Autofattura 43

Capitolo 5 - Forme giuridiche 44
5.1 Disciplina generale 45
5.2 Inquadramento giuridico 45
5.3 Forma giuridica 45
5.4 Valutazione della forma giuridica 46
5.5 Classificazione delle imprese 47
5.6 Società agricole e il relativo oggetto sociale 48
5.6.1 Oggetto sociale 48
5.6.2 Requisiti per fase costitutiva 48
5.7 Requisiti specifici per le società di persone 49
5.8 Requisiti specifici per le società di capitali 49

Capitolo 6 - Impresa individuale 50
6.1 Aspetti generali 51
6.2 Impresa familiare 51
6.2.1 Ruoli e diritti del titolare e dei familiari 52
6.3 Impresa coniugale 53
6.4 Vantaggi e svantaggi dell'impresa individuale 54

Capitolo 7 - Società di persone 56
7.1 Società semplice agricola 57
7.2 Costituzione di società semplice agricola 57
7.3 Società in nome collettivo agricola 59
7.4 Caratteristiche della società in nome collettivo 59
7.5 Costituzione di società in nome collettivo agricola 60

7.6 Società in accomandita agricola 62
7.7 Costituzione di società in accomandita agricola 63

Capitolo 8 - Società di capitali 67
8.1 Società a responsabilità limitata 68
8.2 Caratteristiche delle società a responsabilità limitata 68
8.3 Caratteristiche delle società a responsabilità limitata semplificata 68
8.4 Costituzione della società a responsabilità limitata 68

Capitolo 9 - Imposte indirette 78
9.1 Disciplina generale 79
9.2 Regime di esonero 79
9.2.1 Cessazione del regime 80
9.2.2 Rinuncia al regime 80
9.2.3 Superamento del volume d'affari 80
9.2.4 Volume d'affari pari a zero 81
9.3 Regime speciale Iva 81
9.3.1 Funzionamento del regime 81
9.3.2 Inapplicabilità del regime 83
9.4 Regime ordinario Iva 83
9.5 Ritorno al regime speciale 84

Capitolo 10 - Imposte dirette 85
10.1 Disciplina generale 86
10.2 Esenzione Irpef 87
10.3 Nuova tassazione Irpef 2024-2025 87
10.4 Tassazione delle società 88
10.5 Tassazione attività connesse 88
10.6 Tassazione dell'attività di confezionamento e commercializzazione (occasionale ed accessoria) di cesti regalo 89
10.7 Visita occasionale delle cantine e dell'azienda agricola con eventuale degustazione dei prodotti 89

Capitolo 11 - Previdenza agricola 90
11.1 Aspetti generali 91
11.2 Diversificazione dei contributi previdenziali 91
11.3 Lavoratori agricoli: aliquote contributive 2025 91
11.3.1 Contributi dovuti al FPLD per la generalità delle aziende agricole 91
11.3.2 Contributi dovuti al FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale 92
11.3.3 Contributi dovuti dalle Cooperative e Consorzi di cui alla L. 240/1984. Contributo NASpI 92
11.3.4 Minimali ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale 92
11.3.5 Contributi dovuti all'Inail dal 1.01.2025 per gli operai agricoli dipendenti. Riduzione dei premi e contributi ai sensi dell'art. 1, c. 128 L. 27.12.2013, n. 147 93
11.3.6 Agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell'agricoltura per l'anno 2025 93
11.4 Inquadramento assicurativo 93

11.5 Indennità di maternità 94
11.6 Congedo parentale 95
11.7 Obblighi previdenziali e assicurativi per assumere manodopera agricola 95

Capitolo 12 - Strade del vino ed enoturismo 98
12.1 Strade del vino: principi ed obiettivi 99
12.2 Strumenti di organizzazione, gestione e fruizione 99
12.3 Indicazioni 99
12.4 Soggetti promotori 100
12.5 Standard minimi comuni 100
12.6 Caratteristiche qualitative minime 101
12.7 Adempimenti del comitato promotore 101
12.8 Enoturismo 101
12.9 Requisiti specifici per lo svolgimento delle attività enoturistiche 103
12.10 Aspetti fiscali 103

Premessa

La viticoltura è una delle attività rientranti in quelle disciplinate dall'art. 2135 c.c.

A tal riguardo, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Va ricordato che per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Per attività connesse si intendono comunque le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

L'attività rientra, altresì, nelle attività disciplinate dall'art. 32 Tuir. Il reddito che ne deriva è, dunque, ricompreso nel reddito agrario dei terreni condotti dall'imprenditore agricolo.

La L. 23.02.2024, n. 18 ha introdotto l'esonero ai fini Irpef e relative addizionali per gli imprenditori agricoli con dei nuovi limiti. Va ricordato che l'esonero colpisce i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 D.Lgs. 29.03.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, nonché i soci delle società semplici agricole.

L'e-book intende ripercorrere ed analizzare, partendo dalla nuova definizione di imprenditore agricolo e di attività agricola, le caratteristiche principali per svolgere l'attività della viticoltura dal punto di vista giuridico, contabile e fiscale.

Capitolo 1

Imprenditore agricolo e attività agricola

1.1 Disciplina generale

Il D.Lgs. 18.05.2001, n. 228 "*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 L. 5.03.2001, n. 57*" ha significativamente ampliato e modificato i presupposti affinché un'attività d'impresa possa essere qualificata come impresa agricola.

Il Decreto, in oggetto richiamato, ha modellato la definizione proposta dall'art. 2135 c.c.

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Il D.Lgs. 18.05.2001, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, c. 2) che "*Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 c.c., come sostituito dal c. 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico*".

Nota bene	Il D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, come modificato dal D.L. 20.06.2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3.08.2017, n. 123, ha disposto (art. 1, c. 2) che "*Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135, c. 3 c.c., come sostituito dal c. 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico*".

1.2 Caratteristiche dell'imprenditore agricolo

L'imprenditore agricolo svolge professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Caratteristiche dell'imprenditore agricolo	
Organizzazione	L'attività deve essere organizzata e coordinata impiegando fattori produttivi propri o altrui, quali capitale e lavoro.
Professionalità	L'attività professionale può essere svolta anche in modo non continuativo (ad esempio attività stagionale), purché l'esercizio dell'attività produttiva sia abituale e non occasionale.
Metodo economico	L'attività produttiva deve tendere al procacciamento di entrate dei fattori produttivi utilizzati.

1.3 Qualità dell'imprenditore agricolo

Qualità che un imprenditore agricolo deve avere	
Professionalità	Requisito che attiene all'abitualità e alla continuità dell'attività. Non può essere considerato imprenditore agricolo chi esercita singoli atti che potrebbero rientrare tra gli atti d'impresa agricola, quando realizzati al di fuori dell'organizzazione dei fattori di produzione (si pensi all'imprenditore agricolo che coltiva la terra per ricavare prodotti non destinati al mercato, ma all'autoconsumo).
Esclusività	Requisito richiesto solo nella fattispecie di imprenditore societario che vuole beneficiare dello status di società agricola.
Prevalenza	Requisito richiesto all'imprenditore individuale qualora voglia conseguire una specifica qualifica professionale.
Organizzazione	Requisito che richiede la combinazione di fattori produttivi quali capitale e lavoro.

1.4 Presupposto soggettivo

L'imprenditore agricolo può essere un imprenditore individuale, una impresa familiare, una società di qualsiasi tipo o un ente non societario.

L'esercizio dell'impresa agricola richiede di adempiere all'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese, ad eccezione per le imprese non societarie in regime di esonero.

1.5 Presupposto oggettivo

L'imprenditore agricolo, come sopra menzionato, deve svolgere una delle seguenti attività:

Attività agricole principali	• Coltivazione del fondo. • Selvicoltura. • Allevamento di animali.
Attività agricole connesse	L'esercizio dell'attività connessa non può prescindere dall'esercizio di una o più attività principali poiché verrebbe meno la connessione richiesta.

1.6 Piccolo imprenditore

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Tale norma qualifica, non tassativamente, alcune tra le più comuni figure di piccoli imprenditori, e tra queste rientra quella del coltivatore diretto.

Invero, la medesima norma fornisce una regola di carattere generale, che serve da criterio per identificare altre eventuali categorie di piccoli imprenditori non espressamente previste: in particolare ricorre la figura di piccolo imprenditore ogni volta che vi sia un'attività professionale nel cui ambito sussista la prevalenza del lavoro proprio e dei familiari, commisurata rispetto sia al lavoro altrui sia ai capitali impiegati nell'impresa.

Caratteristiche del piccolo imprenditore
• L'imprenditore presti il proprio lavoro nell'impresa. • Il suo lavoro e quello degli eventuali familiari che collaborano nell'impresa prevalgano sia rispetto al lavoro altrui sia rispetto al capitale investito nell'impresa.

1.7 Disciplina del piccolo imprenditore

Il piccolo imprenditore:
- è **esonerato** dalla tenuta delle **scritture contabili**;
- è iscritto nella sezione speciale del **Registro delle Imprese** esclusivamente a fini **certificativi**.

Il piccolo imprenditore non può, altresì, essere sottoposto alla procedura fallimentare né alle altre procedure concorsuali, qualora sia in possesso dei requisiti di "non fallibilità" previsti dall'art. 1 L.F.

1.8 Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale

Una volta comprese le caratteristiche e le qualità dell'imprenditore agricolo, risulta essere relativamente semplice individuare chi sia l'imprenditore commerciale.

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*

Tale figura è residuale rispetto a quella di imprenditore agricolo, intendendosi come attività commerciale l'attività che non è ricompresa in quella agricola.

L'art. 2195 c.c. elenca una serie di attività il cui esercizio qualifica un imprenditore come commerciale:

1. un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2. un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3. un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4. un'attività bancaria o assicurativa;
5. altre attività ausiliarie delle precedenti.

1.9 Sviluppo normativo

Si procede ad effettuare un'elencazione delle norme che si sono succedute dal 1971 al 2001.

- L. 3.05.1971, n. 419 in materia di avicoltura e commercializzazione delle uova.
- D.P.R. 5.04.1978, n. 132 che ha modificato la disciplina dei redditi di allevamento.
- L. 5.04.1985, n. 126 sulla funghicoltura.
- L. 5.12.1985, n. 730, (oggi L. 20.02.2006, n. 96) in materia di agriturismo.
- L. 20.11.1986, n. 778 (art. 1) sull'estensione alle attività di allevamento senza connessione.
- L. 5.02.1992, n. 102 sull'acquacoltura.
- L. 23.08.1993, n. 349 sull'attività cinotecnica.
- D.Lgs. 30.04.1998, n. 173 (art. 9) sull'allevamento equino.
- L. 57/2001.
- D.Lgs. 18.05.2001, n. 226 sull'orientamento e modernizzazione della pesca e dell'acquacoltura (modificato dai D.Lgs. 26.05.2004, n. 154, 27.05.2005, n.100, e 9.01.2012, n. 4).
- D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 sull'orientamento e modernizzazione del settore forestale (sostituito dal D.Lgs. 3.04.2018, n. 34).
- D.Lgs. 18.05.2001, n. 228 sull'orientamento e modernizzazione del settore agricolo.

1.10 Ciclo biologico

Le 3 attività agricole principali (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) sono minuziosamente distinte ma accomunate da un criterio identificativo fissato dal c. 2, art. 2135 c.c.: il ciclo biologico.

Il ciclo biologico, di carattere vegetale o animale, assume per il legislatore rilevanza centrale ai fini della ricorrenza dell'impresa agricola: la cura e lo sviluppo del ciclo o di una fase necessaria dello stesso sono necessari ai fini della qualificazione dell'attività agricola.

Il ciclo biologico consiste nel processo di riproduzione ed accrescimento che porta un organismo a nascere e a svilupparsi, assumendo le sembianze e le caratteristiche della specie a cui appartiene.

Il ciclo biologico può essere articolato anche in più fasi.

La formulazione adottata dal legislatore nel 2001 "*Cura e sviluppo di un ciclo biologico o di fase*

necessaria" non rappresenta una novità.

È, piuttosto, una conferma di un criterio riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza poiché il concetto di ciclo biologico possiamo dire che è intrinseco nella definizione stessa di agricoltura.

Imprenditore agricolo - SÌ	Imprenditore agricolo - NO
Colui che si occupa della nascita della pianta e ne segue il suo ciclo di sviluppo.	Colui che compra e rivende piante senza occuparsi dello stadio di accrescimento.

Attenzione

- Non è necessario che l'imprenditore agricolo si occupi dell'intero ciclo biologico.
- È sufficiente che organizzi la propria attività in funzione della cura e sviluppo di una o alcune delle fasi di tale ciclo.
- La formulazione civilistica è stata più volte contestata nella parola "**necessaria**", poiché non è immaginabile una fase che non sia necessaria nello sviluppo di un essere vivente.
- È maggiormente corretto utilizzare il termine "**tappa necessaria**".

Esempi di attività agricole

- L'attività volta alla semina in substrato e alla cessione delle piantine appena nate (la riproduzione, in qualsiasi modo avvenga, rappresenta di certo una fase essenziale del ciclo biologico vegetale o animale, come pure quella della ricoltivazione di tali piantine fino ad una tappa vegetativa successiva);
- L'attività volta all'incubazione di uova e alla nascita dei pulcini.

1.11 Risorse naturali

Le 3 attività agricole principali sono, altresì, accomunate da un secondo criterio identificativo fissato dal c. 2, art. 2135 c.c.: le **risorse naturali**.

La definizione codicistica le individua nel fondo, nel bosco o nelle acque dolci, salmastre o marine.

Il collegamento con una delle risorse può avvenire direttamente o indirettamente e tale assunto rappresenta una novità, tenuto conto che nel passato ogni attività dovesse essere sempre strettamente collegata al fondo.

Viene, dunque, superata la centralità del fondo a favore di una visione più dinamica e moderna.

Si pensi, a titolo esemplificativo, all'utilizzo delle acque per la coltivazione di organismi acquatici.

Quali problemi?
• La mancanza di un collegamento reale con l'elemento territoriale può indurre a ritenere agricola la produzione di qualsiasi essere vivente, anche in laboratorio. • Il legislatore non vuole consentire tale interpretazione. • L'obiettivo è quello che l'agricoltura rimanga legata al territorio e alle tradizioni ma allo stesso tempo assicuri con una maggior tutela della natura, del paesaggio agrario e forestale, del benessere animale.

1.12 Coltivazione del fondo

Sviluppo ciclo vegetale: il fondo è la principale risorsa sulla quale l'imprenditore agricolo può sviluppare un ciclo biologico vegetale.

Nella previgente disciplina codicistica, nella nozione di "coltivazione del fondo" erano ricomprese tutte le attività primarie dell'imprenditore agricolo, sia la coltivazione delle piante, sia, secondo la prevalente giurisprudenza, l'allevamento del bestiame, che con il fondo doveva mantenere una connessione necessaria.

La separazione introdotta dalla riforma del 2001, fa assumere alla coltivazione del fondo il significato di coltivazione delle piante che necessitino della terra per il loro accrescimento e non di altro, ovvero la cura e sviluppo di un ciclo biologico vegetale o di una sua apprezzabile tappa.

Alcuni esempi
• Tradizionale coltivazione a campo aperto. • Coltivazione orto-florovivaistica in serre. • Le culture aeroponiche o idroponiche, svolte fuori terra. • La produzione di semi e radici. • La funghicoltura.

1.13 Selvicoltura

La selvicoltura viene definita come la pratica di coltivare i boschi, applicando i principi della scienza forestale all'impianto, alla rinnovazione e a razionali interventi per condizionare la struttura, al triplice fine di produrre legno, tutelare l'ambiente e proteggere il territorio.

Il riferimento normativo è il D.Lgs. 3.04.2018, n. 34.

Per bosco (o foresta o selva) si intendono le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea.

L'importanza dell'estensione: tali formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 mq e larghezza media non inferiore a 20 m e copertura non inferiore al 20% con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti.

Assimilazione ai boschi: sono, altresì, assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 mq che interrompono la continuità del bosco, non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.

Attività di protezione: il rilevante interesse pubblicistico dei boschi e delle foreste collocano la coltura boschiva nella prospettiva di una attività di protezione, piuttosto che in un'ottica di tipo imprenditoriale.

Ecosistema completo: il concetto di bosco deve essere visto come un ecosistema completo, comprendente tutte le componenti, quali suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, formazioni vegetali, fauna e microfauna, nelle loro reciproche profonde interrelazioni.

Sono esclusi dalla definizione di bosco
• I giardini pubblici e privati e le alberature stradali. • I noccioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura. • Il bosco ceduo a rotazione rapida. • Le tartufaie coltivate di origine artificiale. • Gli impianti di frutticoltura ed altre produzioni arboree agricole. • Le siepi, i vivai e i gruppi di piante arboree. • L'arboricoltura da legno (in terreni non boscati). • Le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agroambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione Europea, una volta scaduti i relativi vincoli. • I terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali storici coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.

Le Regioni possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata dal citato Decreto.

Caratteristiche della selvicoltura: le pratiche che caratterizzano la selvicoltura consistono nei tagli, nelle cure e negli interventi volti all'impianto, al rimboschimento e imboschimento, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi e alla produzione di prodotti forestali spontanei non legnosi, ovvero tutti i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad uso non alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi (escluso il legno).

Commercializzazione dei prodotti legnosi: nell'attività di gestione del bosco vi rientra la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche che caratterizzano la selvicoltura.

Selvicoltura e organizzazione economica: la selvicoltura, quando è organizzata anche a fini economici, è attività agricola e postula necessariamente un collegamento reale con il bosco.

Imprenditore agricolo - SÌ	Imprenditore agricolo - NO
Coltivazione del bosco con taglio e vendita del legno	Solo taglio e vendita del legno

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*

1.14 Allevamento di animali

L'attività di allevamento degli animali è l'attività diretta alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, o di una sua fase, di carattere animale, che utilizzi o possa utilizzare il fondo, il bosco e le acque, dolci, marine o salmastre.

Superamento dal termine bestiame ad animali: è opportuno precisare che c'è stato un superamento del termine "bestiame" a favore del termine "animali" che allinea la normativa civilistica alle altre discipline ammettendo che i mangimi possano essere ottenuti, anche totalmente, al di fuori del fondo stesso.

Viene fatto un riconoscimento agricolo per:
- attività di allevamento intensivo, anche in batteria;
- attività di allevamento ove lo sviluppo animale non è collegato ad una ben individuata area fondiaria (allevamenti transumanti e quelli che non utilizzano per il pascolo uno specifico fondo, bensì le erbe dei prati naturali e boschivi o quelle acquistate con il pascipascolo o con il fidapascolo);
- attività di allevamento di animali acquatici (acquacoltura).

Va, ora, chiarito se tutti gli animali possano essere oggetto di allevamento. Come sopracitato, il riferimento, anche potenziale, all'utilizzo del fondo o delle risorse naturali rappresenta un limite al tipo di specie animali allevabili.

Il fondo e il bosco producono alimenti di carattere vegetale; pertanto, sarebbero da escludere le attività di allevamento degli animali carnivori.

L'allevamento di animali di affezione e carnivori non può ritenersi collegato funzionalmente alla produzione agraria del terreno, poiché dal fondo non traggono sostentamento, né servono per la produzione di lavoro o di alimenti.

Sentenza 6.02.2019, n. 217 - Tribunale di Reggio Emilia

"*È imprenditore agricolo chi, in forma organizzata e rivolta al mercato, non solo curi cicli biologici di carattere animale, ma li curi attraverso l'utilizzazione del fondo rustico ovvero dei suoi prodotti vegetali. Ne consegue che deve escludersi dall'impresa agricola l'allevamento di animali carnivori mentre vi rientrano a pieno titolo gli animali erbivori e i volatili da cortile*".

Esclusioni: rimangono, altresì, escluse le attività di allevamento di insetti (ad eccezione delle api) ovvero la produzione di muffe, batteri, bioproteine ad uso medicinale o altri organismi anche utili alla lotta biologica in agricoltura, poiché tali attività non hanno alcun collegamento essendo il laboratorio il luogo naturale di sviluppo.

1.15 Norme speciali sull'allevamento di animali

Esistono delle normative speciali che consentono di far rientrare alcune tipologie di allevamenti nel concetto di attività agricola.